



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 231 DEL 27/02/2026  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI  
AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI  
MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO - REVOCA  
PARZIALE DEL DECRETO N. 17 DEL 15/01/2026 E AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N.  
8 ALLA DITTA MEDIA REHA S.R.L.**

---

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)  
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con Decreto del Direttore generale n. 17 del 15/01/2026:

- a seguito di procedura di gara aperta telematica, in forma aggregata, per la “fornitura di ausili per disabili occorrenti a pazienti afferenti ai Servizi Unificati di Protesica e Integrativa della ASST di Mantova (Azienda capofila) e della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Azienda mandante)” espletata ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, si è provveduto ad aggiudicare il Lotto n. 8 “Sedile copriwater imbottito preformato (codice ISO: 09.12.09.003)” a favore del costituendo R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese) tra le Ditte Media Reha s.r.l. con socio unico di Lonate Pozzolo (VA) (in qualità di impresa mandataria capogruppo) e Caporali 2000 s.r.l. Reha Service di Varese (VA) (in qualità di impresa mandante), per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 17/02/2026 sino al 16/02/2029 e per un importo pari a € 1.035,72 IVA esclusa;
- si è altresì provveduto ad autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 con il predetto operatore economico per la fornitura sopra citata;

PRESO ATTO che, con nota congiunta trasmessa via PEC in data 16/02/2026 conservata in atti, le Ditte Media Reha s.r.l. con socio unico e Caporali 2000 s.r.l. Reha Service hanno comunicato che *“alla luce dell’aggiudicazione limitata al solo Lotto 8 e in ragione dell’importo contenuto del medesimo, si è ritenuto di non dar corso alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese”* precisando altresì che *“sarà Media Reha S.r.l. con Socio Unico ad eseguire direttamente il contratto relativo al Lotto 8”*;

CONSIDERATO che:

- l’art. 68, comma 17, del D. Lgs. 36/2023 prevede che *“è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (e che) il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto”*;
- l’analisi dell’evoluzione normativa in materia di raggruppamenti temporanei di imprese evidenzia un progressivo ampliamento della possibilità per gli operatori economici di recedere da un R.T.I. di cui fanno parte, come dimostrato dalla circostanza per cui l’attuale norma non richiama la condizione prevista dal previgente art. 48, comma 19, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forza del quale il recesso era consentito *“esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento”*;
- autorevole orientamento giurisprudenziale espresso nella vigenza del D. Lgs. 50/2016 ha chiarito che *“la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese [...] è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara”* (cit. Cons. Stato Ad. Pl. 25 gennaio 2022, n. 2, par. 14), al punto che in dottrina è condiviso l’assunto per cui il principio dell’immodificabilità soggettiva di un raggruppamento temporaneo di imprese, configuratosi nella vigenza dell’abrogato D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve ritenersi oramai recessivo all’indomani del citato pronunciamento giurisprudenziale;
- in considerazione dell’indirizzo assunto dal legislatore e delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la citata norma deve ritenersi applicabile per via analogica alle ipotesi di R.T.I. costituendi, configurandosi altrimenti una ingiustificata diversificazione di trattamento a svantaggio di questi ultimi rispetto agli R.T.I. già costituiti;



-in sede di gara si è provveduto ad accertare nei confronti di entrambe le Ditte in questione la sussistenza dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della rinuncia alla costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese comunicato dalle Ditte Media Reha s.r.l. con socio unico e Caporali 2000 s.r.l. Reha Service;
- autorizzare la stipula del contratto con la Ditta Media Reha s.r.l. ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri o proventi a carico dell'Azienda;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dott. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BONI ANTONELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## **DECRETA**

1. di revocare l'aggiudicazione disposta a favore del costituendo R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) tra le Ditte Media Reha s.r.l. con socio unico di Lonate Pozzolo (VA) (in qualità di impresa mandataria capogruppo) e Caporali 2000 s.r.l. Reha Service di Varese (VA) (in qualità di impresa mandante), disposta con Decreto del Direttore generale n. 17 del 15/01/2026 per la fornitura di ausili per disabili occorrenti a pazienti afferenti ai Servizi Unificati di Protesica e Integrativa della ASST di Mantova (Azienda capofila) e della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Azienda mandante), relativamente al prodotto di cui al Lotto n. 8 "Sedile copriwater imbottito preformato (codice ISO: 09.12.09.003)";
2. di aggiudicare la medesima fornitura alla Ditta Media Reha s.r.l. con socio unico, già designata quale unico esecutore della fornitura dalle ditte offerenti i prodotti oggetto del lotto sopra citato;



3. autorizzare la stipula del contratto con la Ditta Media Reha s.r.l. con socio unico ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di cui al Lotto di gara in parola;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)